



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 1 del registro

Data 4 gennaio 2021

Oggetto: Autorizzazione al Segretario Generale a svolgere incarico extra-istituzionale relativo alla sentenza TAR – Sicilia – Catania 3231/2020.

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di gennaio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Rosario Rizzolo, Sindaco del Comune;

Vista la richiesta di autorizzazione del Segretario Generale a svolgere incarico extra-istituzionale ex art. 53 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. assunta al protocollo generale in data 30.10.2020 al n.40828;

Considerato che il suddetto dirigente chiede di essere autorizzato allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 conferiti da enti pubblici e privati come da allegata dichiarazione e specificamente come commissario ad acta per l'ottemperanza della Sentenza 3231/2020 resa dal TAR Catania;

VISTO l'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui *“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,*

all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”;

VISTO l'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui *“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”;*

RILEVATO che i commi 7, 8, e 9 del medesimo articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, subordinano il conferimento, e quindi l'espletamento di incarichi retribuiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche, all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 19 febbraio 1997, n. 3 (Normativa generale sulle incompatibilità) - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56/65, Tempo parziale e disciplina delle incompatibilità, che recita tra l'altro: *“(...) fatti salvi i regimi speciali previsti da fonti normative settoriali, le attività extra istituzionale sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità si riferiscono allo svolgimento di libere professioni.”*

VISTA la richiesta sopra menzionata della Dott.ssa Micalizzi, in cui dichiara che l'incarico non configura rapporto di pubblico impiego, è svolto senza vincolo di orario, e non durante orario di servizio e non confligge con compiti/interessi/attività istituzionali del Comune di Misilmeri;

RITENUTO, sulla base degli atti istruttori:

che non sussistono incompatibilità, divieti o impedimenti ostativi fissati dalla legge;

che non sussistono esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell'autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'impegno connesso all'incarico;

che, al momento, non si profilano conflitti di interesse, neanche potenziali tra gli interessi del Comune di Misilmeri e l'incarico in oggetto;

ACCERTATO che il suddetto incarico

- È compatibile con i compiti dell'Ente;
- non arreca pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Ente ;

ATTESO che per ogni ulteriore incarico o rinnovo o proroga dovrà rinnovarsi l'istanza di autorizzazione che non può essere generica e a tempo indeterminato, ma delimitata al periodo indicato o, in mancanza, ristretta ad un arco temporale definito;

AUTORIZZA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

Il Segretario Generale *pro-tempore* Dott.sa Mariagiovanna Micalizzi a svolgere l'incarico extra-istituzionale presso l'ente di cui in narrativa;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Segretario Generale e per la opportuna conoscenza alla Prefettura di Palermo, ufficio Albo Segretari Comunali e Provinciali;

che copia del presente atto venga pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Misilmeri.

Il Sindaco

F.to: dott. Rosario Rizzolo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 04.01.2021

Il Responsabile dell'Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 04.01.2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 04.01.2021 al 19.01.2021
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 20.01.2021**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 04.01.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
